

GESTIONE SPECIALE FONDI IN VALUTA**Gestione interna separata degli investimenti
in Franchi Svizzeri denominata
“FONDO SUISSPIU”****Regolamento**

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, con criteri conformi alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n° 71 del 26 marzo 1987 e ad eventuali successive disposizioni. Essa viene contraddistinta con il nome di “FONDO SUISSPIU”.

Il valore delle attività gestite sarà non inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di “FONDO SUISSPIU”.

Le attività gestite sono espresse o realizzabili nella valuta di riferimento in cui sono espressi i contratti, salvo la liquidità in Euro per la necessaria gestione di cassa.

2. La gestione di “FONDO SUISSPIU” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui all’Art. 161 del D. LGS N. 58 del 24 febbraio 1998, la quale attesta la rispondenza di “FONDO SUISSPIU” al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a “FONDO SUISSPIU”, il rendimento medio di “FONDO SUISSPIU” realizzato nell’esercizio, quale descritto al seguente punto 4, e l’adeguatezza di ammontare delle attività, a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche, quale richiesta al punto 1.

3. L’esercizio di “FONDO SUISSPIU” da sottoporre a certificazione coincide con l’anno solare.

4. All'inizio di ogni mese viene determinato il tasso annuo di rendimento medio di "FONDO SUISPIU", realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, sommando i quozienti mensili ottenuti rapportando il risultato finanziario di "FONDO SUISPIU" di ciascun mese al valore medio degli investimenti di "FONDO SUISPIU" nel mese stesso.

Per risultato finanziario di "FONDO SUISPIU" si devono intendere i proventi finanziari conseguiti da "FONDO SUISPIU" - compresi gli utili e le perdite di realizzo di competenza del mese considerato - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e dell'attività di certificazione, nonche' al netto delle ritenute fiscali subite all'estero e non recuperabili in Italia.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in "FONDO SUISPIU" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in "FONDO SUISPIU" per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio degli investimenti di "FONDO SUISPIU" si intende la somma della giacenza media nel mese considerato dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media nel mese degli investimenti in titoli e della consistenza media nel mese di ogni altra attività di "FONDO SUISPIU".

La consistenza media nel mese dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione definito al fine della determinazione del rendimento medio di "FONDO SUISPIU".

5. La Compagnia si riserva di apportare al punto 4 di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.